



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

U.D.B.S.

## IL RETTORE

**VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Napoli Federico II;

**VISTA** la Legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** l'articolo 4 della Legge 3 luglio 1998 n. 210 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** l'articolo 19 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante disposizioni in materia di dottorato di ricerca;

**VISTO** il Decreto Ministeriale del 14 dicembre 2021, n. 226, con il quale è stato emanato il "*Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per l'istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati*";

**VISTO** il Decreto Ministeriale del 22 marzo 2022, n. 301, con il quale sono state approvate le "*Linee Guida per l'accREDITamento dei dottorati di ricerca*";

**VISTO** il Regolamento di disciplina del dottorato di ricerca dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, emanato con D.R. n. 1364 dell'11.04.2024;

**VISTE** la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche, PG n. 19749 del 13.02.2026, con la quale viene richiesta l'emanazione urgente del bando di Dottorato in Economia per il XLII ciclo, a.a. 2026-2027, con l'attivazione di n. 04 posti totali di cui n.03 con borsa di studio, finanziati con fondi di Ateneo e n. 01 posto senza borsa;

**VISTO** il D.R. n. 819 del 03.03.2026 con cui viene autorizzata l'emanazione anticipata del bando di concorso per il Dottorato di Ricerca in Economia del XLII ciclo, a.a. 2026/2027, con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II", con l'attivazione di n. 04 posti totali così suddivisi: n.03 con borsa di studio, finanziati con fondi di Ateneo e n. 01 posto senza borsa;

## DECRETA

### ARTICOLO 1 (Istituzione)

È istituito il XLII ciclo del corso di dottorato di ricerca in Economia con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, subordinatamente all'accREDITamento da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca. È pertanto indetto, pubblico concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in Economia. Nell'**Allegato A**), parte integrante del presente decreto, vengono indicati:

- a) le modalità di selezione;
- b) il numero dei posti messi a concorso;
- c) il numero di borse di studio;

- d) la durata, il dipartimento sede amministrativa del dottorato ed il docente coordinatore del corso;
- e) il calendario di svolgimento delle prove di esame;
- f) l'indirizzo della pagina web dove sono illustrati l'organizzazione del corso, i temi di ricerca e le attività didattiche.

I posti ricoperti da borse di studio potranno essere aumentati a seguito di finanziamenti provenienti da soggetti pubblici o privati. L'autorizzazione alla stipula della relativa convenzione deve avvenire in data antecedente all'inizio delle prove di esame. La convenzione può prevedere specifiche modalità del programma di studio e di formazione.

La pubblicazione del calendario nel presente bando rappresenta notifica ufficiale agli interessati. ***I candidati al concorso non riceveranno alcuna ulteriore comunicazione scritta circa le date di svolgimento delle prove di esame.***

***Eventuali modifiche del calendario saranno rese note tempestivamente sul sito web di Ateneo, all'indirizzo: <https://www.unina.it/it/didattica/post-laurea/dottorati/42esimo-ciclo> che pertanto i candidati sono tenuti a consultare costantemente.***

## **ARTICOLO 2 (Requisiti per l'ammissione)**

Possono partecipare al concorso, senza limiti di età e di cittadinanza, coloro i quali siano in possesso di uno dei seguenti titoli:

- laurea specialistica o magistrale conseguita ai sensi del D.M. 509/1999 e successive modificazioni e/o integrazioni;
- laurea conseguita ai sensi dei precedenti ordinamenti didattici (il cui corso legale abbia durata almeno quadriennale);
- titolo accademico equipollente conseguito presso università straniere.

Possono, inoltre, partecipare al concorso coloro i quali conseguiranno uno dei titoli sopra elencati entro il 31 ottobre 2026, pena la decadenza dall'ammissione al corso.

***Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale.  
L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti; tale provvedimento sarà comunicato all'interessato mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.***

## **ARTICOLO 3 (Titolo di studio conseguito all'estero)**

L'idoneità del titolo di studio conseguito presso università straniere viene accertata, unicamente ai fini dell'ammissione alla selezione, dalla commissione giudicatrice. In tal caso, dovranno essere presentati, con le modalità indicate nel successivo articolo 4, il certificato di laurea, con indicazione degli esami sostenuti e del piano di studi seguito nonché ulteriori documenti ritenuti utili per la valutazione di idoneità del titolo. Tutti i documenti dovranno essere tradotti, se non presentati in lingua inglese.

## **ARTICOLO 4 (Presentazione domanda di ammissione e titoli)**

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata **dal 23 marzo 2026 esclusivamente tramite procedura telematica reperibile all'indirizzo: <https://pica.cineca.it/unina/> entro e non oltre le ore 13:00 (ora italiana) del 15 aprile 2026.**

Per la partecipazione al concorso i candidati sono tenuti al versamento, **a pena di esclusione**, di un contributo di € 50,00, da effettuarsi esclusivamente con le modalità indicate nella procedura. Tale contributo

è valido esclusivamente per il concorso al dottorato per il quale si presenta la domanda di partecipazione. **Il contributo versato per l'organizzazione del concorso non verrà restituito in nessun caso.**

**Non saranno prese in considerazione domande inoltrate in difformità a quanto previsto dal presente articolo.**

**LA DOCUMENTAZIONE CONCERNENTE I TITOLI ED IL PROGETTO DOVRANNO ESSERE TRASMESSI ESCLUSIVAMENTE TRAMITE UPLOAD IN FASE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.**

**Ai fini della VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEL PROGETTO, i candidati dovranno presentare la seguente documentazione, seguendo le indicazioni qui di seguito riportate:**

**1) Candidati laureati Italia**

1. Voto di laurea e media ponderata sulla base dei CFU dei voti degli esami di profitto sostenuti relativi alla laurea specialistica/magistrale ed eventualmente altri elementi ritenuti idonei alla valutazione (ad esempio lista degli esami sostenuti con le relative votazioni). Tali titoli dovranno essere presentati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni;
2. voto di laurea e media ponderata sulla base dei CFU dei voti degli esami di profitto sostenuti relativi alla laurea triennale ed eventualmente altri elementi ritenuti idonei alla valutazione (ad esempio lista degli esami sostenuti con le relative votazioni). Tali titoli dovranno essere presentati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni;
3. tesi di laurea magistrale ed eventuali pubblicazioni corredate da dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente la conformità all'originale;
4. eventuali altri titoli (a titolo esemplificativo borse di studio, ulteriori titoli accademici) mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.
5. eventuali lettere di presentazione di studiosi, che dovranno essere presentate tramite le modalità di seguito esplicate.

**2) Candidati laureandi in Italia**

1. Media ponderata sulla base dei CFU dei voti degli esami di profitto sostenuti relativi alla laurea specialistica/magistrale ed eventualmente altri elementi ritenuti idonei alla valutazione (ad esempio lista degli esami sostenuti con le relative votazioni). Tali titoli dovranno essere presentati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni;
2. voto di laurea e media ponderata sulla base dei CFU dei voti degli esami di profitto sostenuti relativi alla laurea triennale ed eventualmente altri elementi ritenuti idonei alla valutazione (ad esempio lista degli esami sostenuti con le relative votazioni). Tali titoli dovranno essere presentati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni;
3. eventuali pubblicazioni corredate da dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente la conformità all'originale;
4. eventuali altri titoli (a titolo esemplificativo borse di studio, ulteriori titoli accademici) mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni;
5. eventuali lettere di presentazione di studiosi, che dovranno essere presentate tramite le modalità di seguito esplicate.

### 3) Candidati laureati all'estero

1. Certificato di laurea, sia di primo che di secondo livello, con indicazione degli esami sostenuti e del piano di studi seguito (*il certificato dovrà essere presentato e/o tradotto in lingua italiana o in lingua inglese*);
2. tesi di laurea di secondo livello ed eventuali pubblicazioni corredate da dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente la conformità all'originale;
3. eventuali altri titoli posseduti (borse di studio e attestati di frequenza di corsi post-laurea, titoli collegati a svolgimento di attività di ricerca, punteggi riportati in test standardizzati utilizzati per la selezione d'accesso di corsi universitari a livello internazionale o nazionale, ecc.);
4. eventuali lettere di presentazione di studiosi, che dovranno essere presentate tramite le modalità di seguito esplicate;
5. curriculum vitae.

### 4) Candidati laureandi all'estero

1. Certificato accademico, con indicazione degli esami sostenuti e del piano di studi seguito (*il certificato dovrà essere presentato e/o tradotto in lingua italiana o in lingua inglese*);
2. eventuali pubblicazioni corredate da dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente la conformità all'originale;
3. eventuali altri titoli posseduti (borse di studio e attestati di frequenza di corsi post-laurea, titoli collegati a svolgimento di attività di ricerca, punteggi riportati in test standardizzati utilizzati per la selezione d'accesso di corsi universitari a livello internazionale o nazionale, etc.);
4. eventuali lettere di presentazione di studiosi dovranno essere presentate tramite le modalità di seguito esplicate;
5. curriculum vitae.

**La domanda deve essere stampata, firmata e caricata nella piattaforma seguendo le indicazioni descritte nella procedura stessa, allegando copia di un documento d'identità valido. La mancanza della firma e/o del documento di identità sono motivo di esclusione dalla selezione.**

Il candidato dopo aver chiuso la domanda può richiedere **lettere di referenza** compilando l'apposita sezione, entro la data di scadenza di presentazione della domanda (**15 aprile 2026** ore 13.00- ora italiana). L'avviso di compilazione della lettera verrà inviato al referee solo dopo la chiusura definitiva della domanda. Il referee verrà avvisato automaticamente dal sistema e dovrà compilare personalmente il modello di lettera di referenza presente nella procedura online e inviarlo entro il **17 aprile 2026** ore 13:00 (ora italiana).

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della documentazione dipendente da errore attribuibile al candidato, ovvero da eventuali disguidi imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Ai candidati diversamente abili, che dichiarino nella procedura informatica di avere necessità di ausilio, vengono fornite dalla procedura stessa le indicazioni sulla modalità di compilazione dell'istanza, resa ai sensi della vigente normativa (Legge n. 104/1992 così come integrata e modificata dalle Leggi n. 17/1999 e n. 53/2000 e successive modificazioni ed integrazioni), e del caricamento della relativa certificazione medico-sanitaria.

## ARTICOLO 5 (Prove di esame)

Le prove di esame sono dirette ad assicurare un'adeguata valutazione comparativa dei candidati e ad accertare la preparazione e l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica.

Gli esami di ammissione si svolgono **per titoli, progetto di ricerca e prova orale.**

I candidati dovranno, inoltre, dimostrare la buona conoscenza di una lingua straniera, a scelta fra inglese, francese, spagnolo e tedesco.

Le prove d'esame potranno essere tenute anche in una delle lingue precedentemente elencate.

I titoli e gli argomenti oggetto delle prove devono essere attinenti ai settori scientifico-disciplinari di riferimento del corso di dottorato e possono essere differenziati per Aree Tematiche.

La Commissione giudicatrice dispone complessivamente di cento punti così ripartiti:

- 20 punti per i titoli;
- 30 punti per il progetto di ricerca;
- 50 punti per la prova orale.

I titoli valutabili ed i punteggi ad essi riferiti sono:

- l'intera carriera universitaria, utilizzando come elementi di valutazione il voto di laurea o la media ponderata sulla base dei CFU dei voti degli esami di profitto sostenuti ed, eventualmente, altri elementi ritenuti idonei dalla Commissione: fino ad un massimo di 15 punti;
- le pubblicazioni scientifiche, la tesi di laurea magistrale e altri titoli pertinenti (premi, brevetti, borse di studio, etc.), da valutare anche alla luce di eventuali lettere di presentazione di studiosi: fino ad un massimo di 5 punti.

È ammesso alla prova orale il candidato che abbia riportato nella valutazione dei titoli un punteggio non inferiore a 8/20 e nella valutazione del progetto di ricerca un punteggio non inferiore a 18/30.

La prova orale si intende superata solo se il candidato ottenga un punteggio di almeno 30/50.

Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti nella valutazione dei titoli, del progetto e della prova orale.

Per sostenere le prove concorsuali i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validità: carta di identità, passaporto, patente automobilistica munita di fotografia, porto d'armi, tessere di riconoscimento (munite di fotografia e di timbro od altra segnatura equivalente) rilasciate da una Amministrazione dello Stato.

L'assenza del candidato nel giorno, luogo ed orario di svolgimento della prova del colloquio sarà considerata come rinuncia alla prova medesima, qualunque ne sia la causa.

La prova orale, a discrezione della Commissione, potrà essere svolta in modalità remota, che garantisca il riconoscimento dell'identità.

## **ARTICOLO 6**

### **(Commissione giudicatrice e modalità concorsuali)**

La commissione giudicatrice è nominata con Decreto Rettorale ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di Ateneo di disciplina del dottorato di ricerca. La composizione della stessa sarà resa nota con pubblicazione sul portale di Ateneo all'indirizzo:

<https://www.unina.it/it/didattica/post-laurea/dottorati/42esimo-ciclo>

La Commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi ed i giudizi attribuiti alle singole prove.

Prima dell'inizio delle prove concorsuali i componenti della Commissione, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione di assenza di incompatibilità con i concorrenti, ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile.

La prova orale deve svolgersi in un'aula aperta al pubblico che abbia una capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.

La prova orale, sia in presenza che in modalità telematica, deve essere svolta in modo da



assicurare la massima pubblicità e partecipazione.

## ARTICOLO 7 (Graduatoria di merito)

La graduatoria sarà formulata secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato nelle singole prove ed approvata con Decreto Rettorale. In caso di parità di punteggio tra due o più candidati avrà precedenza in graduatoria il candidato più giovane di età.

I candidati saranno dichiarati vincitori secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza dei posti messi a concorso.

In caso di mancata accettazione entro il termine di cui al successivo art. 8, comma 3, ovvero di rinuncia entro la data di inizio dei corsi, subentreranno un numero pari di candidati secondo l'ordine della graduatoria.

## ARTICOLO 8 (Ammissione al corso)

Il Decreto Rettorale di approvazione della graduatoria di merito sarà pubblicato il **15 maggio 2026**, all'Albo Ufficiale dell'Ateneo, presente nel sito web di Ateneo ed all'indirizzo:

<https://www.unina.it/it/didattica/post-laurea/dottorati/42esimo-ciclo>.

**Tale pubblicazione rappresenterà notifica ufficiale dei risultati concorsuali, i vincitori non riceveranno alcuna comunicazione personale.**

**I vincitori, entro e non oltre 5 giorni dalla pubblicazione del sopra citato Decreto Rettorale dovranno far pervenire - a pena di decadenza - all'Ufficio Dottorato e Borse di Studio, con le modalità che saranno pubblicate unitamente al Decreto Rettorale, la richiesta di iscrizione al corso.**

I vincitori in possesso di un titolo di studio conseguito presso una università straniera, che non sia già stato dichiarato equipollente al diploma di laurea specialistica/magistrale italiano, dovranno presentare o far pervenire, inoltre, il certificato di laurea tradotto e legalizzato con allegata dichiarazione di valore in loco a cura della Rappresentanza italiana competente per territorio nel paese al cui ordinamento appartiene l'istituzione che ha rilasciato il titolo. Per ulteriori informazioni al riguardo si rinvia al sito web del Ministero dell'Università e della Ricerca all'indirizzo <https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/>

L'iscrizione prevede il pagamento del contributo regionale per il diritto allo studio (le modalità di pagamento saranno reperibili sul portale di Ateneo all'indirizzo:

<https://www.unina.it/it/didattica/post-laurea/dottorati/42esimo-ciclo>.

**L'iscrizione non potrà avvenire oltre il termine indicato al 3° comma del presente articolo.**

Decorso il termine per l'iscrizione di cui al 3° comma del presente articolo, i posti che risulteranno eventualmente disponibili saranno messi a disposizione dei candidati classificatisi idonei.

L'elenco nominativo dei candidati idonei aventi diritto all'iscrizione e, la data entro la quale devono iscriversi, verranno pubblicati il **27 maggio 2026**, sul portale di Ateneo all'indirizzo: <https://www.unina.it/it/didattica/post-laurea/dottorati/42esimo-ciclo>.

**Tale pubblicazione rappresenterà notifica ufficiale, i candidati classificatisi idonei non riceveranno alcuna comunicazione personale.**

**Gli aventi diritto che non provvederanno ad iscriversi entro il termine indicato nell'avviso pubblicato con le modalità sopra descritte, saranno considerati tacitamente rinunciatari e decadranno definitivamente dal diritto all'iscrizione.**



## ARTICOLO 9 (Conferimento, godimento ed erogazione borse di studio)

Le borse di studio saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza del numero di borse messe a concorso.

In caso di parità di punteggio tra due o più candidati, ai soli fini del conferimento della borsa di studio, la precedenza in graduatoria sarà attribuita al concorrente che presenti la situazione economica più svantaggiata, determinata secondo i criteri utilizzati per il pagamento delle tasse dagli studenti di questo Ateneo.

Le borse hanno durata annuale e sono rinnovate alle seguenti condizioni:

- il dottorando dovrà aver completato il programma delle attività previste per l'anno precedente;
- il dottorando dovrà essere ammesso all'anno di corso successivo.

L'importo annuo della borsa ammonta a € 16.243,00 (sedicimiladuecentoquarantatre/00) comprensivo dei contributi previdenziali a carico del percipiente, così come stabilito dall'articolo 1 del D.M. n. 247 del 23.2.2022. La borsa sarà erogata in rate mensili posticipate e per la sua fruizione il limite di reddito personale complessivo annuo è fissato in € 16.243,00 (sedicimiladuecentoquarantatre/00) lordi. Esso va riferito all'anno solare di maggiore erogazione della borsa medesima. Alla determinazione di tale reddito concorrono redditi di origine patrimoniale nonché emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente, con esclusione di quelli aventi natura occasionale. Dal computo di tale reddito è escluso, naturalmente, l'importo della borsa di studio.

La borsa di studio è incrementata del cinquanta per cento per il periodo di attività di ricerca svolta all'estero, che non può essere superiore complessivamente a dodici mesi. Tale periodo può essere esteso fino a un tetto massimo complessivo di diciotto mesi, per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri o attivati in forma associata. Detto aumento non può essere fruito nel Paese di provenienza del dottorando o nel Paese dove questi abbia la residenza.

Il dottorando è tenuto a restituire, anche in caso di rinuncia al corso, i ratei della borsa di studio già percepiti, nel caso in cui superi il limite di reddito di cui al comma precedente, o si trovi in uno dei casi di incompatibilità di cui al successivo articolo 11.

Coloro i quali hanno già usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato di ricerca, anche solo per la metà della durata del corso, non possono fruirne una seconda volta.

Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.

L'erogazione della borsa di studio è legata ai periodi di frequenza e di attività di studio e di ricerca effettivamente resi.

A ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa, un *budget* annuo per l'attività di ricerca in Italia e all'estero pari al 10% dell'importo annuo della borsa medesima.

Coloro i quali hanno diritto alla borsa di studio devono presentare all'atto dell'iscrizione, una dichiarazione presuntiva relativa al reddito personale complessivo lordo ed all'assenza delle cause di incompatibilità. Tale dichiarazione deve essere ripetuta all'inizio di ogni successivo anno accademico di frequenza del corso. I fruitori delle borse di studio dovranno, inoltre, provvedere alla costituzione di una posizione contributiva INPS, iscrivendosi alla "Gestione separata" dell'Istituto medesimo. Le modalità di iscrizione e la relativa modulistica sono reperibili sul sito web dell'Ente all'indirizzo [www.inps.it](http://www.inps.it).

Agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca che fruiscono della borsa di studio si applicano le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 30.11.1989, n. 389.

## ARTICOLO 10 (Tasse)

Gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca sono tenuti al versamento, per ciascun anno di corso, del contributo regionale per il diritto allo studio.

## **ARTICOLO 11** **(Obblighi, incompatibilità, sospensioni)**

Il corso di dottorato richiede un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferme restando le disposizioni di cui al successivo comma 7 e di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b) del Regolamento di Ateneo di disciplina del dottorato di ricerca. Compete al Collegio dei Docenti autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite, verificandone la compatibilità con il proficuo svolgimento delle attività formative (didattiche e di ricerca) relative al corso. In particolare, resta fermo che, per i dottorandi con borsa, le attività retribuite devono essere limitate a quelle riferibili all'acquisizione di competenze relative all'ambito formativo del dottorato; per i dottorandi senza borsa va in ogni caso valutata in concreto l'eventuale incompatibilità derivante dall'attività lavorativa, senza che questo determini un comportamento lesivo di diritti tutelati a livello costituzionale, quali il diritto allo studio.

I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare e svolgere tutte le attività previste, di presentare le relazioni orali o scritte richieste e di adempiere a quant'altro sia stabilito dal Collegio dei Docenti del dottorato.

Per ciascun dottorando è ordinariamente previsto lo svolgimento di attività di ricerca e formazione, coerenti con il progetto di dottorato, presso Istituzioni di elevata qualificazione all'estero.

Entro la fine di ciascun anno di corso il Collegio dei Docenti, sulla base di una particolareggiata relazione sull'attività e le ricerche svolte da ciascun dottorando, delibera l'ammissione all'anno successivo o propone al Rettore l'esclusione dal corso.

Al termine del corso, i dottorandi sono tenuti a presentare al Collegio dei Docenti una relazione sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni.

Il Collegio dei docenti, con delibera motivata, può, altresì, in qualsiasi momento proporre al Rettore l'esclusione del dottorando dal corso.

I dipendenti pubblici ammessi a un corso di dottorato beneficiano, per il periodo di durata normale del corso, dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, se dipendenti in regime di diritto pubblico, del congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo se sono iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare. Rimane fermo il diritto al budget per l'attività di ricerca svolta in Italia e all'estero di cui al precedente articolo 9, comma 10.

È vietata la contemporanea frequenza di altro corso di dottorato.

È consentita la sospensione del corso di dottorato, su istanza dell'interessato, in caso di:

- a) astensione obbligatoria per maternità, ai sensi delle disposizioni previste dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151. Ai dottorandi si applicano le disposizioni a tutela della maternità e paternità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007;
- b) servizio civile, per un periodo massimo di un anno.

I dottorandi possono chiedere, inoltre, la sospensione del corso, per una durata massima di sei mesi, per comprovati motivi previsti dalla legge e per documentati gravi motivi di salute.

La sospensione superiore a trenta giorni per uno dei motivi sopra indicati comporta l'obbligo di recuperare per intero i periodi di interruzione dell'attività e, per i titolari di borsa di studio, la cessazione dell'erogazione della borsa stessa o di altro finanziamento equivalente per il periodo di sospensione. L'intera durata del corso di dottorato non può essere ridotta a causa delle suddette sospensioni e, pertanto, essa sarà protratta per un periodo corrispondente a quello dell'interruzione.

I periodi di sospensione, di cui al comma 10, ed i periodi di proroga di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, del Regolamento di Ateneo di disciplina del dottorato di ricerca, non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi casi specifici previsti dalla legge.

Il dottorando svolge l'attività all'estero, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti, sentito il supervisore. Per i periodi complessivamente non superiori a sei mesi è sufficiente l'autorizzazione del coordinatore del corso, sentito il supervisore.

Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

## **ARTICOLO 12**

### **(Titolo di dottore di ricerca e tesi di dottorato)**

Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato in «Dott. Ric.» ovvero «Ph.D.», è rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisce all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. La tesi di dottorato è redatta in lingua italiana o in lingua inglese, ovvero in qualsiasi altra lingua, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti, ed è corredata da una sintesi, redatta in lingua inglese.

L'Università, entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi, deposita copia della stessa, in formato elettronico, nell'anagrafe nazionale di cui all'articolo 14, comma 1, del D.M. 226/2021, in una specifica sezione ad accesso aperto. Previa autorizzazione del Collegio dei Docenti, possono essere rese indisponibili, eventualmente anche fissando un limite temporale, parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati da segreto industriale o nei casi di pubblicazioni in fase di sottomissione, ai sensi della normativa vigente in materia. Resta fermo l'obbligo del deposito della tesi presso le biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze. L'Università, inoltre, archivia e rende consultabile in rete il testo completo della tesi di dottorato attraverso l'Archivio istituzionale ad accesso aperto e cura il deposito della tesi stessa presso le biblioteche nazionali di Roma e di Firenze.

## **ARTICOLO 13**

### **(Trattamento dei dati personali)**

I dati personali dell'Interessato, comprese le eventuali categorie particolari di dati personali nonché gli eventuali dati personali relativi a condanne penali e reati, di cui il personale autorizzato di questa Amministrazione venga in possesso in virtù del presente procedimento saranno trattati in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, dal Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003, modificato e integrato dal D.Lgs. 101/2018, e ss.mm.ii.), nonché dal vigente Regolamento dell'Università degli Studi di Napoli Federico II in materia di trattamento dei Dati Personali.

I dati raccolti saranno trattati ai fini del presente procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. All'Interessato competono i diritti di cui agli articoli 15 – 22, 77 e 79 del Regolamento UE.

Per le informazioni complete sul trattamento dei dati personali richiesti per la partecipazione alla presente procedura, si rinvia al documento pubblicato sul sito web di Ateneo al link: <https://www.unina.it/it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy>.

## **ARTICOLO 14**

### **(Pubblicità degli atti del concorso)**

Il presente bando di concorso e tutti gli atti ad esso collegati saranno resi pubblici, esclusivamente, mediante pubblicazione telematica all'Albo dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, sul sito web di Ateneo, all'indirizzo [www.unina.it](http://www.unina.it). Saranno inoltre pubblicizzati sul sito *Euraxess* e su quello del Ministero dell'Università e della Ricerca.

La pubblicazione informatica all'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II ha valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti, pertanto non saranno inoltrate comunicazioni personali agli interessati.

La durata di affissione del presente bando è stabilita in 90 giorni, quella degli atti ad esso collegati in 15 giorni.



**ARTICOLO 15  
(Rinvio)**

Per tutto quanto non stabilito dal presente bando, si rinvia al Regolamento di Ateneo di disciplina del dottorato di ricerca ed alle norme contenute nel D.M. n. 226/2021.

IL RETTORE  
Matteo Lorito

Area Didattica e Servizi agli Studenti  
Il Dirigente: Dott. Maurizio Tafuto  
Unità organizzativa responsabile del procedimento:  
Ufficio Dottorato e Borse di Studio  
Responsabile del procedimento:  
Il Capo dell'Ufficio ad interim: Dott. Pellegrino Palumbo

